

ACCORDO QUADRO per azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro nel territorio forlivese

(Finalizzato all'attuazione dell'art. 9 della legge 53/2000 "Disposizione per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città")

Il Comune di Forlì, la Provincia di Forlì-Cesena, i Comuni di....., la Consigliera di Parità della Provincia di Forlì- Cesena, le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, le Organizzazioni Economiche Forlivesi, Associazione Industriali di Forlì - Cesena, A.P.I., CNA Forlì- Cesena, Confartigianato di Forlì Federimprese, Lega delle Cooperative, Confcooperative, AGCI, Confcommercio, Confesercenti, USARCI Romagnola, CIA, Coldiretti, Unione Interprovinciale degli Agricoltori Forlì- Cesena e Rimini

Premesso che

- E' obiettivo prioritario delle istituzioni locali e delle parti sociali, delle categorie economiche e organizzazioni sindacali porre in essere efficaci azioni di sostegno per promuovere azioni positive volte a conciliare lavoro e vita familiare, favorire la piena applicazione della legge 53/2000, sostenere l'occupazione femminile e promuovere le pari opportunità fra uomini e donne;
- L'articolo 9 della legge 53/2000 dispone l'erogazione di contributi a favore di aziende che attuino progetti volti a facilitare la conciliazione tra gli impegni e le esigenze di lavoro e quelli connessi alla cura familiare;
- In particolare il suddetto articolo prevede al comma 1 lettera a) il sostegno economico ad aziende che attuino interventi per consentire al lavoratore padre o alla lavoratrice madre di usufruire di particolari forme di flessibilità del lavoro, e alla lettera b) il sostegno economico ad aziende che attuino programmi di formazione per il reinserimento di lavoratrici e

lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità, paternità e parentale, e alla lettera c) l'erogazione di contributi economici per la sostituzione del/la titolare d'impresa o per lavoratrici/ori autonome/i che beneficino del periodo di astensione obbligatoria per maternità o paternità o dei congedi parentali;

- A corollario delle azioni suddette possono essere adottate misure di accompagnamento orientate alla soddisfazione di esigenze di cura familiare;

Considerato che l'articolo 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 15.05.2001 prevede che:

- le azioni di cui sopra debbano essere attuate in applicazione di accordi con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello territoriale, specificando che relativamente alle azioni positive di cui alle lettere a) e b) tale accordo collettivo deve essere di secondo livello, aziendale o territoriale, e deve essere rivolto ad introdurre una procedura generale che consenta alle esigenze di flessibilità dei lavoratori di essere soddisfatte;
- le autonomie locali possano promuovere sperimentazioni pilota finalizzate a creare una rete di supporto alla contrattazione in materia, e i progetti derivanti da accordi stipulati nell'ambito di tali sperimentazioni sono valutati con titolo preferenziale ai fini dell'ammissione al finanziamento;

Dato atto che

- nell'ambito del Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 si è concordato l'obiettivo strategico di coniugare la crescita economica con la conoscenza e la coesione sociale, e sono stati individuati a tal fine alcuni obiettivi prioritari, primo tra tutti il raggiungimento, entro il 2010 del 60% dell'occupazione femminile;
- a fronte dei cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro le misure di conciliazione costituiscono anche per il territorio forlivese una strategia necessaria per il mantenimento, lo sviluppo e la qualificazione dell'occupazione in particolare femminile e risulta pertanto importante sviluppare e incentivare la presentazione di progetti e interventi che facilitino, attraverso una stretta collaborazione tra le parti sociali e le istituzioni, il raggiungimento di tali obiettivi;

I SOGGETTI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO
SI IMPEGNANO A:

- Sostenere i progetti di azioni positive ex art. 9 L. 53/00 presentati da imprese e da lavoratori e lavoratrici autonomi/ atipici del territorio forlivese, inserendoli nel programma di sperimentazione territoriale siglato fra il Comune di Forlì, la Provincia di Forlì-Cesena, i Comuni del Comprensorio Forlivese, la Consigliera di Parità, e le parti sociali rappresentanti le categorie economiche e le organizzazioni sindacali del territorio, al fine di favorire la valutazione positiva di tali progetti e l'ammissione al finanziamento;
- Sostenere la definizione di accordi sindacali di livello territoriale che devono accompagnare lo sviluppo delle azioni positive.

PER FACILITARE IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI RISULTATI I SOGGETTI
SOTTOSCRITTORI
REALIZZANO LE SEGUENTI INIZIATIVE DI SUPPORTO:

- Ricerca e monitoraggio delle esigenze di conciliazione connesse al lavoro di cura parentale delle principali categorie di lavoratori/trici del territorio forlivese;
- Promozione dell'informazione su tutte le tipologie di azioni positive previste dal Decreto Ministeriale 15.05.01, e orientamento dei lavoratori, delle lavoratrici e delle imprese sulle opportunità esistenti;
- Monitoraggio dello stato di attuazione dell'applicazione sul territorio forlivese, della legge 53/00;
- Diffusione e scambio di buone prassi sia relativamente alle iniziative pilota avviate sul territorio forlivese (circolazione e scambio di esperienze tra le imprese), sia relativamente ad esperienze positivamente applicate in altri contesti del territorio nazionale;

I PRESENTI SOGGETTI FIRMATARI
CONVENGONO DI:

1. Costituire un “**tavolo operativo territoriale**” per l'applicazione dell'art. 9 della legge 53/00 composto da un rappresentante per ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo

- quadro. Il tavolo ha sede presso l'Ufficio Politiche di Genere - Pari Opportunità del Comune di Forlì e opera in collaborazione con la Provincia di Forlì- Cesena;
2. Prevedere che l'azienda che intenda attivare un progetto e accedere, ai sensi della legge 53/2000, al finanziamento di programmi finalizzati alla flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro (comma 1 lettera a) art. 9) e formazione al rientro da periodi di congedo (comma 1 lettera b) art. 9), ne dia comunicazione all'associazione cui aderisce la quale inoltrerà il progetto, corredato dell'eventuale relativo accordo aziendale, redatto secondo le indicazioni contenute nel Decreto 15.05.01, al tavolo operativo per l'esame ai fini del sostegno nei confronti del Ministero e dell'erogazione del contributo economico del "Fondo di Rotazione per le imprese" di cui al presente Accordo Quadro.
 3. Qualora la proposta di azione positiva provenga da azienda o lavoratore/ricce autonomo/a o atipico/a ove siano assenti le rappresentanze sindacali e/o le associazioni datoriali, il tavolo operativo attiva le strutture territoriali dei sindacati e associazioni datoriali ai fini della definizione degli accordi ad hoc previsti dalla legge.
 4. Il tavolo operativo esamina il progetto entro 10 giorni dal ricevimento per l'inserimento nel programma di sperimentazione territoriale promosso dalle Istituzioni in accordo con le parti sociali. Copia del verbale e della relazione di sostegno sarà trasmessa all'azienda al fine del completamento dell'iter presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 5. Il tavolo operativo determina il percorso per la concessione dei contributi previsti dal "Fondo di Rotazione per le Imprese" di cui al presente Accordo Quadro, ed inoltra comunicazione al "Servizio Politiche Familiari e Sostegno alla Genitorialità" del Comune di Forlì per l'erogazione del contributo.
 6. I soggetti sottoscrittori provvedono a definire apposito regolamento per il funzionamento del tavolo operativo territoriale.
 7. Le parti sociali si impegnano a realizzare iniziative di promozione del presente Accordo e a rendere disponibile al tal fine altre eventuali risorse.

Risorse

Nell'anno 2006/2007 il Tavolo Operativo Territoriale si avvale di risorse messe a disposizione dall'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Forlì – Cesena, attraverso il proprio Ente di formazione, all'interno del progetto "Strada 53" finanziato con risorse Fondo Sociale Europeo del bando provinciale 2005. Le risorse disponibili ammontano ad € 15.000,00 .

AL FINE DI CONTRIBUIRE ALLA MIGLIORE RIUSCITA DEL PRESENTE ACCORDO
QUADRO TERRITORIALE FORLIVESE, SONO ATTIVATE LE SEGUENTI
INIZIATIVE:

FONDO DI ROTAZIONE PER LE IMPRESE

Si tratta di un fondo di rotazione promosso dal Comune di Forlì, incrementato annualmente da risorse provenienti da altri enti e istituzioni per l'erogazione di contributi alle imprese, imprenditrici/ori autonome/i e atipiche/i, finalizzati alla copertura dei costi di avvio e/o progettazione di interventi di conciliazione finalizzati:

- a) al sostegno economico ad aziende che attuino interventi per consentire al lavoratore padre o alla lavoratrice madre di usufruire di particolari forme di flessibilità del lavoro;
- b) al sostegno economico ad aziende che attuino programmi di formazione per il reinserimento di lavoratori e lavoratrici dopo il periodo di congedo di maternità, paternità e parentale;
- c) all'erogazione di contributi economici per la sostituzione del/la titolare d'impresa o per lavoratrici/ori autonome/i che beneficino del periodo di astensione obbligatoria per maternità o paternità o dei congedi parentali.

Tali contributi, dell'importo di € 1.000,00 ciascuno, saranno riconosciuti a fronte di presentazione di richiesta di contributo ai sensi della legge 53/2000.

Qualora il datore di lavoro riceva il finanziamento per il progetto presentato, la somma anticipata attraverso il fondo di rotazione viene recuperata, andando ad alimentare il fondo stesso.

Qualora il progetto presentato non sia ammesso al finanziamento ministeriale il contributo è da considerarsi a fondo perduto a fronte dell'avvio dell'azione proposta.

Il contributo è concesso anche alla lavoratrice/ore autonoma/o che, al fine di far fronte alla propria sostituzione nel periodo di astensione o riduzione oraria di maternità o paternità da tre mesi ad un anno, attivi un rapporto di lavoro sostitutivo documentato, per un numero di ore corrispondente almeno al 60% della propria riduzione oraria. In questo caso il contributo è da intendersi a fondo perduto e l'entità dello stesso è rapportato alla durata del contratto di lavoro dipendente attivato.

Risorse

Per l'anno 2006 l'entità del "Fondo di Rotazione per le Imprese" ammonta ad € 10.000,00 provenienti da risorse del Comune di Forlì.

Il Fondo può essere incrementato da risorse provenienti da altri enti ed istituzioni. L'entità del fondo sarà determinata annualmente sulla base delle risorse disponibili.

**PROGETTO PART - TIME:
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E PATERNITÀ**

Si tratta di un'iniziativa promossa dal Comune di Forlì e riservata a persone residenti sul proprio territorio per l'erogazione di contributi volti ad integrare il reddito di quei genitori, padri e madri lavoratori dipendenti, autonomi, atipici o agenti di commercio che scelgano il contratto part-time nei primi 3 anni di vita del bambino, per un periodo da tre mesi a dodici mesi. L'entità del contributo è legata a parametri connessi con il reddito ISEE, fino ad un massimo di € 2.520,00 per un contratto part – time di un anno, con un aumento del 35% se la richiesta proviene da nucleo monogenitoriale.

Tale contributo è cumulabile con quello che può essere richiesto in relazione al fondo di rotazione finalizzato alla propria sostituzione.

Risorse

Il Comune di Forlì destina, per l'anno 2006, al progetto "part-time" la somma complessiva di € 35.000,00. Annualmente il Comune di Forlì definisce nel proprio bilancio di previsione l'importo da destinare.

PROGETTO "UN MESE IN PIU'".

**CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE IMPRENDITRICI, LE LAVORATRICI AUTONOME,
LE LAVORATRICI ATIPICHE E LE AGENTI DI COMMERCIO**

L'intervento promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Forlì – Cesena, a livello comprensoriale è finalizzato a garantire un ulteriore mese di indennità di congedo per maternità a lavoratrici autonome, atipiche, e agenti di commercio con esigenze comprovate di salute in relazione alla gravidanza e residenti nei Comuni del Comprensorio Forlivese.

La quantificazione del contributo è pari almeno ad un quinto della indennità di maternità calcolata su base minima delle tabelle INPS per le categorie di riferimento.

All'interno dell'Accordo Quadro si inserisce l'intervento promosso da USARCI Romagnolo unitamente al Comitato USARCI Donna.

Si tratta di un'azione positiva finanziata con risorse proprie, finalizzata a garantire alle donne agenti con maternità a rischio, la fruizione di un assegno una-tantum pari all'indennità di maternità

prevista dall'ente previdenziale ENASARCO, che verrà erogato in applicazione di apposito regolamento da parte del succitato sindacato USARCI, al quale dovrà essere rivolta la richiesta .

Risorse

Per l'anno 2006 l'entità del Fondo, promosso dalla Consigliera di Parità ammonta ad € 10.000,00. Il Fondo, promosso dalla Consigliera di Parità, partecipa annualmente allo sviluppo di strategie ed interventi previsti con azioni mirate al sostegno delle lavoratrici all'interno dell'Accordo Quadro Territoriale e nel rispetto delle competenze di legge.

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA CONCILIAZIONE COLLEGATI AL FONDO SOCIALE EUROPEO

L'intervento è promosso dalla Provincia di Forlì – Cesena attraverso risorse del Fondo Sociale Europeo - anno 2006/07.

Nell'ambito del presente Accordo Quadro la Provincia di Forlì – Cesena, al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e permanenza delle donne sul mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari si impegna a riservare una quota delle risorse del Fondo Sociale Europeo per:

1. garantire, attraverso apposito convenzionamento con strutture di servizio alla persona o col ricorso a voucher, l'utilizzo di servizi di supporto agli impegni di cura, al fine di favorire la partecipazione di donne a progetti di politica attiva del lavoro e che intendono inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro dopo la maternità;
2. l'attivazione di interventi di formazione rivolti a donne disoccupate/inoccupate che intendano rientrare al lavoro dopo la maternità.

Risorse

L'impegno finanziario a carico dell'Amministrazione Provinciale, nell'arco del biennio 2006/2007, ammonta indicativamente ad Euro 50.000,00, di cui Euro 20.000,00 per il punto 1 e Euro 30.000,00 per il punto 2, a copertura di tutto il territorio provinciale.

Il Bando Provinciale definisce le azioni e le priorità in coerenza con gli indirizzi della Regione Emilia Romagna e le strategie definite nel Tavolo Operativo Territoriale di cui al presente Accordo Quadro.

LE ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E LE CONFEDERAZIONI SINDACALI
FIRMATARIE DELL' ACCORDO

si impegnano a fornire adeguate informazioni nei luoghi di lavoro, secondo le modalità che riterranno più opportune, sulle finalità e i contenuti del presente “Accordo Quadro Territoriale per azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro”.

Il presente Accordo ha validità di anni 6 (sei) ed è rinnovabile a seguito di espressa volontà delle parti. Nel corso di ciascun anno il Tavolo Operativo Territoriale procederà a monitoraggi periodici sulla sua applicazione.

SOTTOSCRIVONO:

Comune di Forlì

Provincia di Forlì-Cesena

I Comuni del Comprensorio Forlivese

Consigliera di Parità della Provincia di Forlì-Cesena

Associazione degli Industriali

API

CNA

Confartigianato di Forlì Federimprese.....

Lega Cooperative

Confcooperative

AGCI

Confcommercio

Confesercenti

USARCI

CIA

Coldiretti

Unione Interprovinciale degli Agricoltori

CGIL

CISL

UIL

UGL

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo che è assolta dal Comune di Forlì in quanto Ente promotore.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO "AZIONI POSITIVE VOLTE A CONCILIARE TEMPI DI VITA E DI LAVORO NEL TERRITORIO FORLIVESE".

PROGETTO PART- TIME
INTERVENTO PER IL SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E PATERNITA'

Art.1 - Finalità

1. Il Comune di Forlì, all'interno dell' "Accordo Quadro per la realizzazione di azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro nel territorio forlivese" promuove il progetto "Part – Time per mamma e papà" a sostegno della maternità a paternità, al fine di ampliare la possibilità di scelta da parte dei genitori riguardo alle modalità di cura dei bambini 0-3 anni.
2. L'iniziativa si propone l'obiettivo di rendere maggiormente compatibili gli impegni di cura familiare con le attività lavorative dei genitori, favorendo una programmazione familiare che permetta una attiva presenza nella cura dell'infanzia, sia della madre che del padre e una modulazione progressiva del loro lavoro dopo la nascita del figlio/a secondo le esigenze e le condizioni di ciascun nucleo.

Art.2 – Definizione dell'intervento e beneficiari

Nell'insieme dei servizi a sostegno delle famiglie con bambini, attivati dal Comune di Forlì, questo intervento si sostanzia in:

- a) un contributo economico ad integrazione del reddito del genitore-lavoratore (madre o padre) dipendente, autonomo, agenti di commercio o con contratto atipico, che scelga il part-time nell'arco dei primi 36 mesi di vita del bambino.

Art. 3 – Condizioni d'accesso ed entità del contributo

1 Condizioni di accesso

Il presente contributo integrativo viene erogato al genitore con bambino/bambina che richiede di accedere al progetto "Part-Time". Sono parificati ai genitori naturali le famiglie affidatarie e le famiglie adottive.

Il contributo può essere richiesto da padri e madri residenti nel Comune di Forlì, quando entrambi i genitori siano occupati, con un lavoro a tempo pieno, per ciascun genitore, in possesso di risorse economiche non superiori ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad € 23.000,00 annue.

Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del/della richiedente il contributo, è composto dal/dalla richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000 e dai relativi decreti attuativi. Del nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati.

2 Entità del contributo

Il contributo varierà da € 630,00 a € 2.520,00 proporzionalmente alla durata del Part-time che potrà essere richiesto per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di un anno.

E' prevista per i nuclei monogenitoriali, una maggiorazione del contributo del 35% (da un minimo di € 850,00 fino a un massimo di € 3.402,00).

Art. 4 - Condizioni di fruibilità del part-time

1. L'utilizzo del Part-time è possibile dalla fine del 3° mese di vita del bambino/a fino al compimento del 3° anno d'età.
2. A seguito della riduzione delle prestazioni lavorative, l'orario medio settimanale che le /i richiedenti devono effettivamente svolgere, comporterà un orario minimo non inferiore a 18 ore e non superiore a 25 ore, distribuite sia in forma orizzontale che verticale, secondo gli accordi tra il genitore richiedente e l'Azienda.
3. La riduzione dell'orario di lavoro nel periodo di "riposo giornaliero retribuito" post parto (3-12 mesi - art.10 L.1204/71), dovrà rispettare il range di riduzione stabilito al comma 2 del presente articolo.
4. Il Part-time può essere utilizzato nei seguenti modi:
 - a) in modo esclusivo da parte della madre o del padre;
 - b) in modo complementare tra madre e padre con fasi da concordare tra loro in rapporto alle condizioni lavorative di entrambi, per periodi anche non continuativi purchè non frazionati sotto la soglia del mese; la programmazione prevista va dichiarata e concordata con l'azienda all'atto di presentazione della domanda.

Art 5 - Presentazione della domanda

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata presso il Centro Famiglie del Comune di Forlì su apposito modello predisposto dal Comune, corredata della seguente documentazione:

- attestazione della dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.
- autorizzazione del datore di lavoro in ordine alla riduzione dell'orario o autodichiarazione per lavoratrici/tori autonomi.

Art. 6 - Erogazione del contributo alle famiglie

1. Il contributo viene corrisposto in una unica soluzione anticipata.
2. Nel caso di rinuncia al Part-time, il/la lavoratore/trice interessato/a è tenuto/a alla restituzione del contributo ricevuto, sottratta la somma corrispondente al periodo utilizzato.
3. Nel caso di sospensione si procederà alla restituzione, scaduti tre mesi dalla richiesta, se non verrà data comunicazione scritta della ripresa del Part-time.
4. Qualunque sospensione o modifica nell'utilizzo del part-time deve essere comunicata tempestivamente al Centro Famiglie.

Art. 7- Istruttoria

1. L'esame delle richieste di contributo pervenute dalle famiglie viene effettuato con continuità dal Servizio competente, rispettando l'ordine di arrivo delle domande;
2. Il Dirigente del Servizio approva con propria determina l'attribuzione dei contributi fino all'esaurimento del budget.
3. In caso di domande eccedenti le risorse finanziarie, in relazione a richieste presentate nello stesso momento viene data la precedenza a:
 - famiglie con maggiori carichi di cura dovuti a presenza nel nucleo familiare di persone con handicap, o con maggior numero di figli;
 - famiglie con minore reddito.

4. La comunicazione della risposta avverrà entro 30 gg. dalla presentazione della domanda; la liquidazione del contributo, in una unica soluzione, avverrà entro 60 gg. dalla presentazione della domanda.
5. Tali termini possono essere sospesi in caso di richiesta di documentazione sostanziale per l'istruttoria della domanda.

FONDO DI ROTAZIONE PER LE IMPRESE

Art.1 – Finalità

Il Comune di Forlì e i soggetti aderenti all'Accordo, al fine di favorire la conciliazione lavoro-famiglia di lavoratrici e lavoratori, destinano all'interno dell'accordo quadro territoriale forlivese, un contributo alle imprese che presentano progetti per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 9 della L. 53/2000 finalizzati a:

- a) consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità del lavoro;
- b) programmi di formazione per il reinserimento di lavoratrici e lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità, paternità e parentale;
- c) garantire la sostituzione del/la titolare di impresa o del/la lavoratore/rice autonoma che beneficino del periodo di astensione obbligatoria per maternità o dei congedi parentali.

Art. 2 – Condizioni di accesso ed entità del contributo

1. Possono accedere al contributo aziende, titolari di imprese e ogni categoria di lavoratrice autonoma del territorio comprensoriale forlivese che presentano progetti per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 9 legge 53/2000.

L'entità dei contributi concessi ammonta ad € 1.000,00 per ciascuna domanda presentata con parere favorevole da parte del tavolo operativo territoriale di cui al succitato accordo quadro.

2. Il contributo è concesso anche alla lavoratrice/ore autonoma/o, agente di commercio o titolare d'impresa che al fine di far fronte alla propria sostituzione, in conseguenza dell'astensione per maternità o riduzione dell'orario di lavoro, attivi un rapporto di lavoro

sostitutivo documentato, per un numero di ore corrispondente almeno al 60% della propria riduzione oraria.

Il contributo, proporzionale alla sostituzione attivata varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.000,00 e viene concesso in un'unica soluzione.

Art. 3 – Definizione dell'intervento

Il fondo di rotazione è erogato a parziale copertura delle spese per la presentazione dei progetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento e può essere integrato da risorse messe a disposizione da altre Istituzioni o soggetti che intendano aderire.

E' volto inoltre a garantire il contributo per chi avvia un contratto di sostituzione documentato.

Art. 4 – Presentazione della domanda

La domanda di contributo è presentata dalle associazioni economiche e/o dalle imprese al tavolo operativo territoriale di cui all'Accordo Quadro "Azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro nel territorio forlivese" con sede presso l'Ufficio Politiche di Genere del Comune di Forlì che opera, per la presente finalità, in accordo con l'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena.

La domanda di contributo è vincolata alla presentazione di un progetto di azione positiva ai sensi dell'art. 9 della L.53/00, pertanto è contestuale alla richiesta di parere sul progetto che si intende presentare.

Il tavolo operativo esprime il proprio parere entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima delle scadenze fissate dal Ministero per la presentazione dei progetti e lo comunica all'azienda richiedente. Indi ne invia copia all'Unità Sostegno alla Genitorialità del Comune di Forlì per la liquidazione del contributo.

Art. 5 – Erogazione del contributo

Il contributo viene corrisposto in un'unica soluzione, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande e fino ad esaurimento del budget.

La liquidazione del contributo avviene entro 60 gg. dal ricevimento del parere positivo da parte del tavolo operativo territoriale.

Il contributo concesso deve essere restituito qualora l'impresa ottenga il finanziamento di cui all'art. 9 L. 53/2000.

In tal caso l'importo restituito reintegrerà il Fondo di Rotazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

In caso di non ottenimento del contributo ministeriale, l'erogazione si intende a fondo perduto e sarà erogato a fronte dell'avvio dimostrato dell'azione proposta.

Il/la titolare dell'impresa è tenuto/a a dare comunicazione dell'ottenimento del contributo al tavolo operativo territoriale.

PROGETTO "UN MESE IN PIU' ". CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE IMPRENDITRICI, LE LAVORATRICI AUTONOME, AGENTI DI COMMERCIO E ATIPICHE

L'intervento promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Forlì – Cesena è finalizzato a garantire un ulteriore mese di indennità di congedo per maternità a lavoratrici autonome, atipiche e *agenti di commercio* con esigenze comprovate di salute in relazione alla gravidanza, residenti nei Comuni del Comprensorio Forlivese.

La quantificazione del contributo è pari almeno ad un quinto della indennità di maternità calcolata su base minima delle tabelle INPS per le categorie di riferimento.

L'entità del fondo viene definita annualmente e trasferito dalla Consigliera di Parità al Comune di Forlì per la gestione.

Art .1 - Finalità

Il Fondo ha lo scopo di garantire un mese di indennità di maternità aggiuntiva a imprenditrici, lavoratrici autonome e atipiche, incluse le agenti di commercio, con comprovate esigenze di salute in relazione alla gravidanza.

Il Fondo, promosso dalla Consigliera di Parità, partecipa annualmente allo sviluppo di strategie ed interventi previsti con azioni mirate al sostegno delle lavoratrici all'interno dell'Accordo Quadro Territoriale e nel rispetto delle competenze di legge.

Art.2 –Condizioni di accesso e entità del contributo

Possono accedere al contributo imprenditrici, lavoratrici autonome e lavoratrici atipiche, incluse le agenti di commercio, in stato di gravidanza.

L'entità del contributo è in misura pari ad 1/5 dell'indennità di maternità calcolata su base minima delle tabelle INPS per le categorie di riferimento.

Art. 3 – Presentazione della domanda

La domanda viene presentata al Tavolo Operativo Territoriale, su modello appositamente predisposto, al quale deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione medica comprovante l'esistenza di rischio per la maternità.

Il Tavolo Territoriale verificata la regolarità della domanda presentata, la inoltra al Centro Famiglia del Comune di Forlì che gestisce le risorse in nome e per conto della Consigliera di Parità entro 20 giorni dal ricevimento.

Art. 4 – Erogazione del contributo

Il contributo viene corrisposto in un'unica soluzione secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande e fino ad esaurimento del budget.

La comunicazione della risposta avverrà entro 30 gg. dal ricevimento della domanda; la liquidazione del contributo avverrà entro 60 gg. dalla presentazione della domanda.

Tali termini possono essere sospesi in caso di richiesta di documentazione sostanziale per l'istruttoria della domanda.

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA CONCILIAZIONE COLLEGATI AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Gli obiettivi, i criteri e le modalità di intervento sono definiti in apposito Bando Provinciale, tenuto conto degli indirizzi regionali e delle strategie condivise dal Tavolo Operativo Territoriale.